



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 732 / V

Messina, 6 maggio 2015

Ai Sindaci dei Comuni	Loro Sedi
Alla AUSL n. 5	Messina
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Messina
Agli Enti Appaltanti	Loro Sedi
e p.c. Al Prefetto della Provincia di	Messina
Al Presidente del Tribunale	Messina
Alla Provincia Regionale	Messina
Alla Camera di Commercio	Messina
All'Associazione Industriale	Messina

Oggetto: D.M. 37/2008 - Chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 7,9 e 11 del decreto.

Facendo seguito alla Nota di quest'Ordine Prot. N. 1456/V del 2 dicembre 2013 ed ai dubbi manifestati da parte di alcuni iscritti in merito all'applicazione del D.M. 37/2008, si intendono fornire alcuni chiarimenti in particolare sull'obbligo di presentazione allo sportello unico per l'edilizia della dichiarazione di conformità e dell'allegato progetto degli impianti (elettrici, elettronici, idrico-sanitari, riscaldamento, climatizzazione, gas, antincendio etc).

A tal proposito si richiamano di seguito gli articoli 7,9,11 del summenzionato decreto:

"Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'[articolo 6](#). Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'[allegato 1](#), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'[articolo 5](#)

Art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'[articolo 7](#), nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettere a), b), c), d), e), g) ed h), **relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità**, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'[articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'[articolo 5](#), o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 732 / V

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad **interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività**, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'[articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli [articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)."

Dalla lettura degli articoli sopra riportati, **l'Ordine degli Ingegneri di Messina** ritiene utile evidenziare, ai fini della corretta applicazione della Legge, quanto segue:

1. l'art.11 comma 2 prevede l'obbligo di presentazione del progetto degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 (praticamente la quasi totalità, salvo piccole eccezioni, vedasi art.1 del D.M. 37/2008) contestualmente alla presentazione del progetto edilizio ai fini del rilascio del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività;
2. l'art.9 subordina il rilascio dell'agibilità alla presentazione della dichiarazione di conformità; **attenzione** la dichiarazione di conformità non è il foglietto singolo con allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio dell'impresa installatrice, ma ai sensi dell'art.7 tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'[allegato I](#) al D.M. 37/2008, va integrata **obbligatoriamente** con la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, **nonché con il progetto di cui all'articolo 5 del medesimo decreto**; questo significa che agli uffici comunali va presentato anche il progetto degli impianti, la sola dichiarazione di conformità è da ritenersi incompleta e insufficiente.

Ritenendoci a disposizione per chiarimenti e per l'approfondimento della tematica riguardante l'applicazione delle Leggi e delle Norme nel settore impiantistico, invitiamo gli Uffici Tecnici degli Enti a cui la presente è diretta a voler uniformare le procedure di propria competenza agli adempimenti previsti dal legislatore con l'emanazione del D.M. 37/2008.

Il Presidente
(Ing. Santi Trovato)